



## **Commenti alle modifiche dell'ordinanza sul materiale bellico<sup>1</sup> (OMB) del 19 settembre 2014**

### **Articolo 5 capoverso 1 lettera c**

Fino ad oggi non venivano autorizzate le richieste di esportazione di materiale bellico nei Paesi che beneficiano dell'aiuto pubblico allo sviluppo e che secondo il Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (*OECD Development Assistance Committee*; OECD-DAC) figurano tra i Paesi meno sviluppati. La lista degli Stati in questione è pubblicata sul sito dell'OECD-DAC.

Avendo cancellato l'articolo 5 capoverso 2 lettera c) OMB, in futuro le richieste di esportazione di materiale bellico negli Stati che figurano su questa lista non potranno più essere automaticamente respinte. La modifica della lettera c) implica che ciascuna domanda venga sottoposta a un esame dettagliato da parte della SECO e del DFAE, nel rispetto delle iniziative della Svizzera e della comunità internazionale a favore della collaborazione allo sviluppo, nonché di eventuali, legittime aspettative degli Stati destinatari in termini di sicurezza. Un altro elemento insoddisfacente della vecchia formulazione dell'articolo 5 capoverso 2 lettera c) OMB, è che avrebbe impedito, in quegli Stati, anche la conclusione di affari in relazione con le missioni delle Nazioni Unite.

Per valutare le legittime aspettative dello Stato destinatario in termini di sicurezza bisognerà valutare la sua politica della sicurezza, nonché la quantità e la qualità delle armi da esportare. Si tratterà cioè di ponderare in che misura le risorse economiche impegnate dal Paese acquirente sono proporzionali alle sue esigenze di sicurezza. Inoltre, si eviterà l'acquisizione sproporzionata di materiale bellico a scapito di altre spese dello Stato di comprovata necessità.

In particolare, per garantire la coerenza della politica di sviluppo, bisognerà tener presente che la Svizzera, attraverso la collaborazione allo sviluppo, fornisce sostegno a svariati Paesi – prevalentemente fragili – della lista OECD-DAC. Questa lista, dunque, continuerà ad avere un'importanza fondamentale nel valutare le transazioni con altri Paesi. La nuova normativa, poi, dovrà anche impedire che le forniture di materiale bellico vadano a pregiudicare lo sviluppo socioeconomico dello Stato destinatario. Nello stesso tempo bisognerà evitare eventuali contraddizioni che potrebbero scaturire tra il sostegno della Svizzera e della comunità internazionale nel quadro della collaborazione allo sviluppo ed eventuali forniture di materiale bellico provenienti dalla Svizzera.

### **Articolo 5 capoverso 4**

Fino ad oggi l'articolo 5 capoverso 2 lettera b) OMB sanciva di non autorizzare le richieste di esportazioni di materiale bellico nei Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani. Non aveva alcuna importanza sapere se il materiale bellico in questione si presta a commettere gravi violazioni dei diritti umani.

Grazie al nuovo capoverso 4 dell'articolo 5 OMB, in futuro si potrà, in via eccezionale, rilasciare un'autorizzazione a esportare materiale bellico nei Paesi che violano in modo grave e

---

<sup>1</sup> RS 514.511

sistematico i diritti umani solo se c'è un rischio *esiguo* che quel materiale venga impiegato per commettere gravi reati contro i diritti umani.

Questa eccezione a favore dei Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani va analizzata da due angolazioni. In primo luogo bisogna valutare in che misura il materiale esportato si presti a commettere gravi reati contro i diritti umani, con particolare riguardo ad esempio per il materiale destinato a garantire la sicurezza interna. In secondo luogo occorre stimare il rischio di abusi da parte del destinatario finale concreto, magari partendo dal fatto che il destinatario in questione ha già adoperato le attrezzature da esportare (o simili) per commettere gravi reati contro i diritti umani.

Concludendo, per citare qualche esempio, i lavori di manutenzione sugli aerei da caccia, la modernizzazione di obici per carri armati o la fornitura di sistemi di contraerea e di armi simili nei Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani sarebbero fundamentalmente leciti. Viceversa, la fornitura di armi di piccolo calibro in questi Stati – pistole, fucili d'assalto – continuerà ad essere considerata problematica.